



I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 36



PROVINCIA DI PADOVA

***DISCIPLINARE
PER LA INSTALLAZIONE DI
APPARECCHIATURE
AUTOMATICHE***



*Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio
con i poteri del Consiglio provinciale in data 3.5.1999 n. 27 reg.,
successivamente modificato con D.G.P. in data 17.3.2000 n. 70 di reg. e con D.G.P.
17.11.2008 n. 409 reg.*



DISCIPLINARE
PER LA INSTALLAZIONE
DI APPARECCHIATURE AUTOMATICHE

INDICE DEGLI ARTICOLI

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 *Finalità*
Art. 2 *Natura e durata dell'uso*
Art. 3 *Beni oggetto di concessione*

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

- Art. 4 *Modalità e criteri per l'assegnazione degli spazi*
Art. 5 *Concessione*

RAPPORTI TRA PROVINCIA E CONCESSIONARIO

- Art. 6 *Canone concessivo*
Art. 7 *Compiti e norme di sicurezza*
Art. 8 *Assicurazioni e garanzie*
Art. 9 *Revoca della concessione, rinuncia e scadenza*
Art. 10 *Assistenza e manutenzione*
Art. 11 *Danni*
Art. 12 *Verifiche e lavori*
Art. 13 *Vendita dei prodotti*
Art. 14 *Oneri di gestione*
Art. 15 *Imposte e tasse*

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 16 *Inadempimento e rilascio coattivo*
Art. 17 *Disciplina transitoria*

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Le norme del presente disciplinare regolamentano la gestione, l'installazione e l'uso delle apparecchiature di distribuzione automatica di alimenti, bevande, fotocopie, monete, e ogni altro servizio automatizzato di distribuzione, ovvero l'installazione di videogiochi, giochi, o altri servizi di intrattenimento, tramite macchinari con funzionamento a schede prepagate o denaro, collocate su spazi di proprietà provinciale o nella disponibilità o uso della Provincia, stabilendone i criteri e le modalità di concessione al fine di razionalizzarne ed ottimizzarne il servizio di gestione.
2. Gli spazi per la installazione di servizi di fornitura di prodotti mediante distributore o apparecchio automatico sono concessi in uso per finalità strumentali al servizio del personale dell'Amministrazione e dell'utenza.
3. E' vietata qualsiasi altra forma di distribuzione di alimenti e/o bevande al di fuori di quanto stabilito con il decreto concessivo.

Art. 2 Natura e durata dell'uso

1. Il rapporto giuridico intercorrente tra il fornitore di prodotti mediante distributore o apparecchiatura automatici e la pubblica amministrazione si configura come un rapporto scaturente da un provvedimento di concessione e non può mai configurarsi come locazione, anche nel caso in cui il concessionario abbia perduto il titolo e nei suoi confronti sia stata avviata la procedura per il recupero dello spazio occupato.
2. Lo spazio per l'installazione di distributori o apparecchiature automatici è concesso in uso dietro pagamento del canone concessivo ai sensi dell'art. 6 del presente disciplinare.
3. Il godimento dello spazio concesso decorre dalla data indicata nel relativo decreto concessivo e comunque la durata non dovrà essere superiore ad anni tre. Il periodo considerato ha come unità di tempo l'anno scolastico dal 1/9 al 31/8 dell'anno successivo. Gli obblighi conseguenti alla concessione del medesimo durano fino a che è sussistente il rapporto da cui la concessione trae titolo.

Art. 3
Beni oggetto di concessione

1. Sono oggetto di concessione gli spazi idonei all'installazione di distributori o apparecchiature automatici per il servizio di distribuzione su aree di proprietà o nella disponibilità della Provincia, o su eventuali pertinenze.

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

Art. 4
Modalità e criteri per l'assegnazione degli spazi

1. La Provincia ovvero l'Istituto scolastico o l'Ente che intendono installare all'interno degli edifici da loro direttamente gestiti, distributori automatici di prodotti o macchinari di cui all'art. 1 del presente disciplinare provvedono a rendere nota la disponibilità a concedere spazi idonei per l'installazione di detti apparecchi e all'individuazione dei gestori e con le modalità che ritengono più opportune salvo quanto stabilito appresso.
2. Prima di procedere alla gara per l'aggiudicazione della concessione, il responsabile alla sicurezza dell'edificio dovrà verificare l'idoneità degli spazi prendendo contatti con il responsabile della sicurezza della Provincia.
3. Il Responsabile dell'Istituto scolastico dovrà portare a conoscenza gli eventuali concorrenti e comunque l'assegnatario del servizio del presente disciplinare, che dovrà essere accettato incondizionatamente dagli stessi alla presentazione della domanda di affidamento dell'incarico. Il Responsabile dell'Istituto scolastico o dell'Ente affidatario trasmetterà poi alla Provincia la nota di accettazione del disciplinare da parte del vincitore.

Art. 5
Concessione

1. Gli spazi sono dati in concessione per l'installazione di distributori o apparecchiature automatici mediante apposito decreto del Dirigente competente della Provincia.
2. La Provincia prima dell'emissione del Decreto di concessione acquisisce il provvedimento di individuazione del gestore rilasciato dal competente organo responsabile dell'edificio in cui si intendono installare le apparecchiature. Con il decreto di concessione, il gestore è autorizzato a presentare, se dovuta, denuncia di inizio attività, ai sensi della legge 241/90 e D.Lgs. 114/98, presentata nel Comune in cui si trova l'edificio.

3. Al decreto di concessione è allegata la nota di accettazione del presente disciplinare, firmata dal concessionario.
4. Le spese relative all'emanazione del decreto, comprese quelle di registrazione, se dovute, sono interamente a carico del concessionario, secondo quanto stabilito dalla legislazione tributaria vigente.

RAPPORTI TRA PROVINCIA E CONCESSIONARIO

Art. 6

Canone concessivo

1. Per la concessione degli spazi per l'installazione di distributori automatici il concessionario deve pagare alla Provincia un canone concessivo. In nessun caso è ammessa la concessione in uso gratuito.
2. Il canone concessivo va versato anticipatamente all'inizio del periodo di concessione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di rateizzare il pagamento con le modalità che ritenga più opportune.
3. Il canone concessivo annuo si riferisce a unità singola di apparecchiatura installata e varia in proporzione al tipo.
4. Con determinazione dirigenziale è stabilito un canone concessivo a seconda dei tipi e delle dimensioni dei distributori installati nonché dell'utenza potenziale.
5. Il canone concessivo è comprensivo del rimborso delle spese gestionali annue di cui all'art. 14 forfetizzate e non può in alcun caso essere ridotto, nemmeno nell'ipotesi in cui il fornitore abbia installato sistemi di conteggio automatico del consumo effettivo di energia elettrica, acqua o altro.
6. Il canone concessivo terrà conto del periodo estivo o feriale e, pertanto, non può essere ridotto.

Art. 7

Compiti e norme di sicurezza

1. Il concessionario è tenuto ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributore automatico continuativamente 24 ore su 24 per tutto il periodo previsto dalla concessione.
2. Il servizio deve essere fornito con apparecchiatura rispondente alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni, e rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge.

3. Il concessionario è tenuto altresì rispettare tutte le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana, di pubblica sicurezza e alle norme in materia di igiene e sanità. L'Amministrazione è esente da ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte del concessionario di tali norme, nonché relativamente al possesso di licenze, autorizzazioni, nulla osta.
4. I distributori non devono essere installati in prossimità di uscite di sicurezza, vani scala, pianerottoli e corridoi, mentre saranno posizionati nelle vicinanze di un estintore portatile o di bocchetta antincendio. In mancanza il concessionario deve provvedere a propria cura e spese all'installazione di estintore portatile.
5. E' in ogni caso vietato tenere nei locali concessi materiali ed oggetti infiammabili.
6. L'allacciamento elettrico deve essere eseguito a cura e spese del concessionario nel pieno rispetto della legislazione locale, nazionale e comunitaria vigenti, ed in particolare la derivazione dell'impianto centrale, salvo sia diversamente stabilito da norme di legge o di regolamento, deve essere realizzato con canalina in PVC autoestingente, conduttori NO7V - K non propaganti l'incendio, di sezione min. 2,5 mmq, conduttore di terra giallo-verde; la presa di collegamento elettrico sarà interbloccata tipo CEE con spina a ghiera da 2x16 A+T, protetta da interruttore automatico magnetotermico da 2x16A, differenziale $I_{\Delta n}=0,03A$; l'eventuale collegamento idrico deve essere realizzato secondo le norme di buona tecnica evitando allacciamenti precari.
7. L'esecuzione dell'allacciamento di cui al comma 6 deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile del Settore «Edilizia Pubblica» e avviene con la supervisione di un tecnico della Provincia all'uopo incaricato.
8. Il concessionario deve usare degli spazi su cui insistono le apparecchiature automatiche con la diligenza del buon padre di famiglia e secondo gli obblighi del conduttore.
9. A lato del distributore o apparecchiatura automatica deve essere installato, a cura e spese del concessionario, idoneo bidone o cestino raccoglitore per i rifiuti.

Art. 8

Assicurazioni e garanzie

1. Sono a carico del concessionario le spese per la sicurezza delle apparecchiature.
2. Il concessionario deve dimostrare all'atto della concessione la stipulazione a propria cura e spese di apposita polizza di assicurazione, che deve essere depositata, con idonei massimali, contro danni causati a cose o persone nell'esercizio dell'attività di distribuzione dai macchinari o dai prodotti distribuiti.

Art. 9
Revoca della concessione, rinuncia e scadenza

1. La concessione è revocata quando il concessionario:
 - impieghi lo spazio concesso per fini non conformi alla loro specifica funzione;
 - non osservi con carattere di continuità le condizioni per la gestione, l'uso e la manutenzione dei distributori e degli spazi ovvero sia responsabile di gravi inadempienze relativamente a quanto stabilito con il presente regolamento.
2. La Provincia si riserva, altresì, la facoltà di revocare la concessione, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni o indennizzi.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti e su richiesta del concessionario, la Provincia può riservarsi di concedere una proroga ai termini di revoca per un periodo non superiore ai sei mesi.
4. Il concessionario può, altresì, rinunciare alla concessione per giustificato motivo.
5. Sia la revoca che la rinuncia devono essere comunicate al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima dalla data in cui la revoca o la rinuncia devono avere esecuzione.

Art. 10
Assistenza e manutenzione

1. Il servizio di assistenza e manutenzione ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del concessionario il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione del guasto stesso da parte del responsabile della struttura in cui l'apparecchiatura è installata.
2. Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e avarie il concessionario deve apporre apposita etichetta adesiva sul distributore automatico contenente recapiti telefonici e nominativi degli incaricati che provvedono alla riparazione.
3. Ove non fosse possibile la riparazione del guasto entro 48 ore dall'avvenuta segnalazione, il concessionario dovrà sostituire il distributore automatico entro le successive 48 ore a proprio carico e spese con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche e nel rispetto della medesima disciplina e compiti.

Art. 11
Danni

1. In caso di danni cagionati direttamente o indirettamente dai distributori automatici restano salvi i diritti dell'Amministrazione concedente al risarcimento e alla rimessa in pristino di quanto danneggiato e ciò a spese del concessionario. In caso di inadempimento o rifiuto del concessionario vi provvederà direttamente il concedente, addebitando la spesa allo stesso concessionario.
2. Del pari tutte le spese occorrenti per riparare gli eventuali danni prodotti dolosamente o a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia del concessionario, ovvero da abuso di costui nella gestione degli spazi concessi o relativamente all'uso delle cose ivi esistenti, sono ad esclusivo carico del concessionario che dovrà, altresì, rifondere la Provincia delle eventuali spese che si renderanno necessarie in conseguenza dei danni arrecati. In mancanza, tali spese verranno comunque addebitate al concessionario alla cessazione dell'utenza.
3. La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra il concedente e il concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta alla Provincia o comunque all'atto della riconsegna degli spazi stessi.
4. E' altresì esclusa qualsiasi responsabilità della Provincia per fatti illeciti che dovessero verificarsi ai danni dei distributori automatici o dei corrispettivi della vendita dei prodotti in essi contenuti.

Art. 12
Verifiche e lavori

1. Durante la concessione la Provincia ha diritto di eseguire sugli spazi dati in concessione verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga necessari previo avvertimento del concessionario, che, tuttavia, non può rifiutarli.
2. In caso si debbano allontanare le apparecchiature per i lavori di cui al precedente punto, potrà essere individuato, nell'ambito dell'edificio, altro spazio ritenuto idoneo per la momentanea sistemazione degli apparecchi che dovranno essere sistemati a cura e spese della Provincia.
3. Ove non sia possibile trasferire il distributore automatico in altro luogo idoneo, rimane sospesa la responsabilità del concessionario e in caso di lavori che si protraggano per oltre un mese impedendo l'esercizio della distribuzione, il concessionario ha diritto ad una riduzione del

canone concessivo calcolata in ragione di un dodicesimo per ogni mese di sospensione del servizio di erogazione.

Art. 13
Vendita dei prodotti

1. L'approvvigionamento e il rifornimento dei distributori automatici, nonché la periodica raccolta del denaro presente all'interno dei distributori e la vendita delle eventuali schede magnetiche per il funzionamento dei distributori sono a cura e carico e sotto la piena responsabilità del concessionario.
2. I prezzi di vendita dei prodotti devono essere esposti in modo visibile all'utenza e devono corrispondere ai prezzi approvati dagli organi competenti.
3. L'eventuale revisione dei prezzi fa parte delle modalità per l'aggiudicazione del servizio.
4. L'inottemperanza di quanto stabilito nel presente articolo può costituire giusta causa per la revoca della concessione medesima da parte dell'Amministrazione.

Art. 14
Oneri di gestione

1. Gli oneri di gestione relativi alle utenze per l'erogazione di energia elettrica, forza motrice, riscaldamento, acqua, nettezza urbana sono a carico dell'Ente presso il quale sono installati i distributori automatici, che provvede al recupero mediante quota forfettizzata del canone concessivo.

Art. 15
Imposte e tasse

1. E' a carico del concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esercizio dell'attività dovute per legge, con esclusione di quelle relative alla proprietà degli spazi.

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16
Inadempimento e rilascio coattivo

1. Il mancato pagamento del canone di concessione trascorsi 60 giorni dalla scadenza prevista può comportare la risoluzione per inadempimento del rapporto concessivo e l'immediata decadenza

dalla concessione; resta fermo l'obbligo del concessionario di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi al saggio che sarà individuato nel Decreto concessivo e l'eventuale risarcimento del danno a favore della Provincia.

2. Qualora, alla cessazione del rapporto concessivo, il concessionario non lasci liberi e sgombri gli spazi concessi, si procederà al rilascio coattivo anche ai sensi dell'art. 823 c. 2 del codice civile.
3. L'eventuale occupazione di spazi senza titolo di cui all'art. 2 comma 3, comporta l'applicazione di un'indennità extraconcessiva determinata in base al canone dovuto secondo le tariffe stabilit, con una maggiorazione di € 100,00 giornaliera.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento o dal decreto di concessione, sono applicabili, in quanto compatibili, le norme vigenti, anche regolamentari, in materia di concessioni.

Art. 17
Disciplina transitoria

1. La presente disciplina regolamenta fin dall'origine tutti i rapporti in essere con la Provincia per la gestione delle apparecchiature automatiche non ancora definiti con decreto concessivo.
2. I gestori che siano concessionari di spazi per l'installazione di distributori o apparecchiature automatici al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento rimangono titolari della concessione; ad essi si applica la nuova disciplina regolamentare.